

ALLEGATO 1- CONDIZIONI MINIME DEL SERVIZIO

Il "Comune di Albissola Marina concederà alla ditta concessionaria, che accetta, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, mediante "pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze", su tutta la rete stradale comunale.

La struttura operativa della ditta concessionaria è tenuta a espletare gli interventi in situazioni di emergenza che vengono attivati a seguito del verificarsi di incidenti stradali.

Le tipologie di intervento, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali post incidente stradale, consistono nella pulitura della piattaforma stradale con:

- a. aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- b. recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- c. ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale;

La tipologia d'intervento sub a) e sub b) sarà realizzata dalla ditta concessionaria anche nel caso di incidenti privi dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, l'onere economico relativo a tale intervento resterà a carico esclusivo della ditta concessionaria, che non potrà recuperare i costi dalle compagnie assicurative.

Modalità di attivazione degli interventi

1. Gli interventi della ditta concessionaria potranno essere richiesti anche dalla Polizia Locale e/o dalle Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale addetto alla Viabilità dipendente del Comune, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della **Centrale Operativa** d (in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno), che dovrà garantire tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate.
2. La Centrale Operativa provvederà ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, il Centro Logistico Operativo più vicino, per consentire il tempestivo e risolutivo intervento.

Tempi di intervento

1. Considerato che il servizio di ripristino post incidente riveste carattere di pubblica utilità, con ampi risvolti sociali, in quanto direttamente connesso a garantire l'incolumità personale, la tutela dell'ambiente, la sicurezza della circolazione e la fluidità viaria ambientale, i tempi di intervento debbono essere contenuti al massimo e, salvo casi di comprovata impossibilità, non superare:
 - 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
 - 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00.
2. Ciascun intervento delle strutture operative della ditta concessionaria potrà essere posto sotto la direzione della linea operativa dell'Ente, il quale si riserva la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento.

Modalità operative

1. Le strutture operative della ditta incaricata svolgeranno le operazioni di "pulitura della piattaforma stradale compromessa da incidenti dei veicoli", con interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, mediante:
 - a) "pulitura" del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi;
 - b) "lavaggio" della pavimentazione con soluzione di acqua e "tensioattivo ecologico" e/o "disgregatore molecolare biologico" della catena molecolare degli idrocarburi;
 - c) "aspirazione" dell'emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale.
2. A seguito dell'iter procedurale sopra delineato, le fasi operative succedanee attengono al rispetto degli adempimenti e delle procedure rigorosamente prescritti dal Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell'Ambiente - a tutela e salvaguardia delle matrici ambientali, duplicemente

esposte, sia in termini di integrità del suolo compromesso dalla presenza di sostanze inquinanti, sia in relazione al corretto e regolare svolgimento delle fasi che attengono all'intero ciclo di tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto della pulitura-bonifica stradale.

3. La ditta concessionaria si impegna a realizzare tutti gli interventi nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
4. Il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità, secondo quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999.
5. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 9 giugno 1995.

Ripristino delle infrastrutture stradali

1. Il Comune affiderà alla ditta concessionaria, che accetta, l'esecuzione - sotto la direzione e la vigilanza del preposto Ufficio del Comune - delle attività finalizzate al ripristino dello "status quo ante" dei luoghi circa le pertinenze stradali danneggiate da incidenti stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali per l'illuminazione stradale, ecc.). Tale attività è affidata dal Comune alla ditta concessionaria in via prioritaria, ma senza esclusiva.
2. L'esecuzione di questi interventi deve essere preceduta da specifica richiesta, con indicazione della targa dei veicoli coinvolti e denominazione delle rispettive Compagnie di assicurazione, nonché delega all'esecuzione da parte dell'Ente proprietario della strada.
3. Gli interventi della ditta concessionaria potranno essere richiesti dalle Forze di dell'Ordine competenti territorialmente, ovvero dal personale dipendente del Comune, attraverso congrua comunicazione, anticipata telefonicamente ad un numero telefonico dedicato e/o inoltrata a mezzo pec.
4. La comunicazione concernente la richiesta di ripristino dell'infrastruttura dovrà pervenire entro 10 giorni dalla data in cui si è verificato l'incidente stradale stesso (salvo comprovata impossibilità della tempestiva richiesta) e dovrà riportare: 1. l'informativa della dinamica dell'incidente stradale dal quale è conseguito il danneggiamento (data e luogo del sinistro, targhe dei veicoli coinvolti e indicazione delle rispettive compagnie assicurative per la r.c.a.); 2. copia del verbale redatto dalle Forze dell'Ordine intervenute a seguito dell'incidente stradale; 3. dichiarazione di ammissione di responsabilità del soggetto civilmente responsabile del sinistro; 4. eventuali dichiarazioni testimoniali di soggetti presenti sul luogo e al tempo dell'incidente; 5. report fotografico. Tale documentazione è strumentale all'acquisizione dei dati necessari alla celere esecuzione dei lavori di ripristino e all'agevole recupero delle indennità risarcitorie dalle compagnie assicurative.
5. L'Ente proprietario della strada, qualora non in possesso dei dati necessari alla corretta identificazione del sinistro, formulerà alle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro, o comunque informate sui fatti, una richiesta dei dati non sensibili relativi all'evento e ai veicoli interessati, al fine di poter correttamente inoltrare alla ditta concessionaria la richiesta di intervento di ripristino alle infrastrutture danneggiate da incidenti stradali.

Rimozione veicoli in stato di abbandono

1. Il Comune di Albissola Marina affida alla ditta concessionaria, che accetta, l'esecuzione dei servizi di rimozione, trasporto, demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli a motore (limitatamente ai soli autoveicoli e motocicli), rinvenuti dalle Forze dell'Ordine competenti territorialmente, su aree pubbliche e proprie pertinenze e nelle aree private di uso pubblico, quando siano in evidente stato di abbandono. Il servizio dovrà essere svolto, ove legittimamente richiesto, secondo il disposto dell'art. 1 del D. M. 460/1999.
2. Società si impegna a svolgere tale attività si impegna a svolgere tale attività senza limitazioni del numero dei veicoli da rimuovere o rimossi, e contestualmente ad attivare il recupero di tali veicoli entro 15gg dalla comunicazione del Comando di Polizia Locale.
3. Detti interventi saranno eseguiti esclusivamente da "Centri di raccolta e smaltimento", convenzionati con ditta concessionaria, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

4. Gli interventi della ditta concessionaria possono essere chiesti dalle singole Unità Operative di Polizia Locale e dal personale della viabilità dipendente dal Comune, attraverso congrua comunicazione, anticipata telefonicamente e/o inoltrata a mezzo mail.
5. All'Ufficio di polizia Locale spetta il coordinamento e il controllo del servizio eseguito dalla ditta concessionaria. Il Comune si riserva pertanto di effettuare specifiche verifiche sullo svolgimento del servizio.
6. Il servizio rimozione verrà svolto dai "Centri di raccolta e demolizione" selezionati direttamente dalla ditta concessionaria. Le Ditte selezionate dovranno essere in possesso di tutti i titoli autorizzativi prescritti dalla L. n. 122 del 05.02.1992, dal D.Lgs. n. 209 del 24.06.2003, dal D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché da ogni altra normativa applicabile in ragione del servizio affidato.
7. La ditta concessionaria si dovrà avvalere di "Centri di raccolta e demolizione" che, per l'espletamento delle descritte attività, hanno la disponibilità di mezzi omologati del competente Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. e dotati di dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante, in perfetta efficienza, nonché di tutte le attrezzature idonee a rimuovere prontamente i veicoli;
8. L'attività di rimozione dei veicoli in evidente stato di abbandono deve avvenire in orari tali da non ostacolare il regolare flusso del traffico.
9. Prima di rimuovere il mezzo rinvenuto in evidente stato di abbandono, il personale della Polizia Locale redigerà un verbale dello stato d'uso e di conservazione dello stesso, nonché delle eventuali parti mancanti, previo accertamento che il veicolo non sia interessato da un procedimento penale e/o denuncia di furto.
10. Le procedure da applicare dovranno essere quelle previste dall'art. 1 comma 1, D. M. 460/1999 e, in particolare:
 - a. "Gli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinengono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni di evidente stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del Codice della Strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei Centri di raccolta individuati annualmente dai Prefetti con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
 - b. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del Codice Civile.
 - c. Decorso tale termine il Centro di raccolta, di cui al precedente comma 3, procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli Organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del Centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata dell'attestazione dell'Organo di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel comma 1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del Centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi del comma 2. L'onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei Centri di raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli Organi di polizia. Resta fermo l'obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso."

11. Di ogni operazione di rimozione e affidamento del veicolo ai Centri, il personale della Polizia Locale deve rilasciare copia del verbale di cui al precedente punto 9, che deve essere sottoscritto anche dall'operatore del Centro affidatario addetto al carro rimotore, che provvederà anche a effettuare rilievo fotografico del veicolo rimosso.
12. Il veicolo rimosso è trasportato e custodito all'interno dei depositi del Centro affidatario fino al momento della sua demolizione, ovvero fino al momento della sua eventuale restituzione all'avente diritto che ne abbia fatto richiesta. Se il proprietario del veicolo rimosso in evidente stato di abbandono ne reclami la restituzione nei termini consentiti, questa è effettuata dal Centro affidatario del servizio senza nulla a pretendersi per i servizi di rimozione, trasporto, custodia e sosta.
13. Gli interventi di rimozione dei veicoli in stato di abbandono saranno effettuati dalla ditta concessionaria senza esborso alcuno da parte del Comune e dei cittadini.
14. Il profitto per la ditta concessionaria o i "Centri di raccolta e demolizione" consisterà nel recupero del materiale risultante dalla eventuale demolizione degli stessi.

Condizioni economiche del servizio e delega a operare per conto del Comune

1. La ditta concessionaria riceverà come controprestazione della concessione del servizio da parte del Comune *unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo*, dunque, gli oneri economici degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, saranno a carico delle compagnie assicurative garanti dei danneggiati. Nessun onere economico, in nessun caso, sarà a carico della Pubblica Amministrazione.
2. *A tal fine*, il Comune, in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente, cederà alla ditta esecutrice, quale corrispettivo per l'attività di ripristino, i crediti risarcitori derivanti dai sinistri stradali oggetto di intervento e le conferisce ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., ivi compreso il diritto di accesso agli atti, per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'attività di ripristino post incidente eseguita. Il pagamento effettuato nei confronti della ditta esecutrice effetto liberatorio, in quanto l'Amministrazione rinuncia espressamente, ora per allora, a richiedere direttamente il risarcimento danni per la esecuzione della attività di ripristino delle condizioni di sicurezza della pubblica via svolta dall'impresa.
3. Alla predetta cessione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del DL 79/1997.

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3, commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, la ditta concessionaria si obbliga espressamente a riscuotere dalle Compagnie Assicurative tutti gli emolumenti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Parimenti la ditta concessionaria si obbliga a pagare i corrispettivi effettuando transazioni da eseguirsi mediante i servizi delle banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Incombenze a carico del Comune e casistica di intervento

1. Per consentire alla ditta concessionaria di attivare le procedure di rimborso degli oneri sostenuti per gli interventi effettuati e di inoltrare le richieste di risarcimento in modo mirato esclusivamente alla compagnie assicurative responsabili, il Comune si impegna a fornirle gratuitamente, direttamente o a seguito di richiesta alle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro, nel rispetto dei termini di legge, i dati necessari alla ricostruzione del fatto a fini amministrativi e in particolare le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
2. In carenza della comunicazione dei dati di cui sopra, la ditta concessionaria, in qualità di concessionaria del Comune e di soggetto interessato, è legittimata a presentare richiesta dei dati stessi ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice della Strada, via fax o e-mail, direttamente alle Forze dell'Ordine intervenute, in relazione allo specifico impegno assunto dall'Ente medesimo con la sottoscrizione del presente accordo. A tal fine, l'Amministrazione con la sottoscrizione del presente accordo, delega la ditta concessionaria ad inoltrare le predette richieste alle Forze dell'Ordine competenti e ad accedere alla documentazione relativa agli interventi eseguiti sulla rete stradale di

propria competenza, in qualità di concessionaria del Comune e di soggetto interessato ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Codice della Strada.

3. L'Ente si impegna, infine, a rendere note al proprio personale e a tutte le Forze dell'Ordine che operano sulla rete viaria di propria competenza, le procedure sopra citate, precisando che al verificarsi di incidenti stradali sono tenuti ad attivare l'intervento della ditta concessionaria mediante chiamata ad un numero dedicato.
1. Al fine di favorire l'integrale copertura di responsabilità e la piena assunzione del rischio di gestione da parte della ditta concessionaria a beneficio dell'Ente, quest'ultimo impegna unicamente la ditta concessionaria che accetta, ad intervenire ogni qualvolta vengano segnalati incidenti stradali sulla rete viaria afferente all'Amministrazione. Nel caso in cui la ditta concessionaria, giunto sul luogo del sinistro, dovesse riscontrare che la strada non presenta elementi di compromissione, l'attivazione e arrivo sul posto degli operatori costituisce un onere ad esclusivo carico della ditta concessionaria; nulla è addebitato alla compagnia assicurativa del civilmente responsabile, senza limitazioni quantitative. Al contrario, in caso di presenza di liquidi o solidi abbandonati sul sedime stradale, la ditta concessionaria provvede a realizzare congruamente l'intervento di ripristino.

Assunzione di responsabilità da parte della ditta concessionaria e garanzie offerte

1. Per una piena assunzione di responsabilità, la ditta concessionaria si impegnerà ad intervenire per la messa in sicurezza della strada a seguito di ogni incidente stradale, dando contestuale e immediata notizia dell'intervento in corso al personale del Comune e/o alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti.
2. La ditta concessionaria stipulerà polizza di assicurazione, avente massimale del valore di dieci milioni di euro per sinistro, a copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza.
3. La ditta concessionaria deve essere qualificata, con tutta la propria struttura operativa territoriale attraverso l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (articolo 212, comma 8, del Decreto Legislativa n. 152 del 3 aprile 2006 – Codice dell'Ambiente); inoltre dovrà essere iscritta alla Categoria 9 "bonifica siti" presso il medesimo Albo (articolo 8 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28 aprile 1998, n. 406).
4. La ditta concessionaria dovrà essere in possesso delle certificazioni di conformità agli standard ISO 9001/2015 (certificazione del Sistema di Qualità), ISO 14001/2015 (certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale) e UNI EN 18295/2017 (secondo i criteri della UNI 11200/2010) e si impegna a conservarli durante la vigenza della Convenzione;
5. La ditta concessionaria dovrà adottare il modello di gestione, organizzazione e controllo d'impresa, realizzato nel rispetto dei principi e delle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, al fine di dotare la propria struttura aziendale delle procedure in grado di fornire tempestive segnalazioni, sull'insorgere di potenziali criticità in ordine al comportamento eticamente corretto e giuridicamente rilevante.

Pianificazione di incontri periodici

Le Parti concordano di programmare incontri periodici per fare il punto della situazione, con l'analisi del complesso delle attività svolte dagli operatori della ditta concessionaria, allo scopo di verificare qualità e quantità degli interventi, per poter introdurre eventuali correttivi e miglioramenti del servizio.

Accesso alla documentazione relativa agli interventi

La ditta concessionaria, nell'ottica di offrire la massima trasparenza all'attività svolta, assicura all'Ente firmatario della presente convenzione la possibilità di consultare, con accesso riservato ad un proprio portale web, i dati raccolti ed elaborati per la corretta gestione degli interventi di ripristino realizzati sulla rete stradale dell'Ente convenzionato.

Durata della "Convenzione"

La presente "Convenzione" avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza del termine della convenzione, qualora non sia ancora realizzato un nuovo affidamento, l'impresa firmataria della presente convenzione dovrà garantire la continuità del servizio alle medesime condizioni contrattuali fino all'avvio del contratto con eventuale nuovo affidatario.

Offerta condizioni del contratto di servizio: indagine conoscitiva

Per le attività sopra e l'impresa dovrà formulare una proposta completa, utilizzando il modulo di cui all'allegato B in cui si evidenzino chiaramente le modalità di esecuzione del servizio esplicitando le seguenti caratteristiche: miglioramento dei tempi e modalità di intervento.